

Comunicazione n. DAL/RM/97002394 del 13-3-1997

inviata all'Assosim, all'Unionsim, all'Abi, all'Assbank, all'Assofiduciaria, alla Profidi, all'Assoreti e all'Assogestioni

Oggetto: Operazioni aventi ad oggetto titoli di Stato

Nell'espletamento dell'attività di vigilanza, questa Commissione ha più volte riscontrato, nei dossier titoli intestati a clienti di intermediari autorizzati, la presenza di titoli di Stato di taglio inferiore a quello minimo di emissione rivenienti da operazioni effettuate, con o per conto dei clienti stessi, nell'esercizio dei servizi di investimento.

Questa Commissione ritiene che tale prassi sia suscettibile di rilievi sotto il profilo del rispetto dei generali principi che regolano l'ordinamento di settore.

Le "frazioni" di titoli di Stato, infatti, non risultano cedibili direttamente a terzi diversi dall'intermediario nè in alcun modo trasferibili, se non nelle forme della cessione del credito.

Anche nelle operazioni aventi ad oggetto titoli di Stato per importi nominali superiori al taglio minimo di emissione, ma non multipli dello stesso, il problema permane, in quanto la piena disponibilità dei titoli sussiste unicamente per il taglio minimo e per i suoi multipli, ma non per la frazione eccedente.

Il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia (c.d. "Gestione centralizzata"), si soggiunge, non consente alcuna movimentazione tra i conti dei depositari di titoli per importi inferiori al taglio minimo ovvero non multipli dello stesso, ed in tal caso non è neppure possibile un ritiro dal sistema, con la conseguenza che risulta effettivamente impossibile per un intermediario portare a buon fine ordini di trasferimento ad altro intermediario di titoli "accentrati" con tali caratteristiche.

La circostanza, poi, che gli intermediari si dimostrino generalmente disponibili a riacquistare in contropartita diretta le frazioni di titolo in parola per consentirne al cliente la "liquidazione", non vale in alcun modo a superare o attenuare i rilievi di cui sopra, atteso che il cliente stesso deve comunque poter disporre a proprio piacimento dei titoli di Stato di sua proprietà, anche impartendo ordini di trasferimento ad altro intermediario.

Questa Commissione, peraltro, non può fare a meno di considerare che la condotta sopra descritta sembra fino ad oggi non accompagnata dalla consapevolezza, in capo agli intermediari, dell'illustrata antigiuridicità rispetto al quadro normativo di riferimento.

Tutto quanto sopra premesso, si raccomanda a tutti gli intermediari autorizzati allo svolgimento dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo n. 415/1996 di provvedere, entro il termine del 30 giugno 1997, al fine di non incorrere nelle misure previste dall'ordinamento nel caso di violazioni delle norme vigenti, alla completa eliminazione dai portafogli della propria clientela dei titoli di Stato di taglio inferiore a quello minimo di emissione. Da tale data, inoltre, detti intermediari dovranno astenersi dall'effettuare nuove operazioni della specie.

p. IL PRESIDENTE
Antonio Zurzolo